

DELIBERAZIONE 24 giugno 1998

Aggiornamento della tariffa elettrica per il quarto bimestre (luglio–agosto) 1998 ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e modifica della medesima deliberazione (Deliberazione n. 74/98)

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 24 giugno 1998;
- Premesso che, rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 24 aprile 1998, n. 39/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 1998 (di seguito: deliberazione n. 39/98), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1996;
- Vista la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come modificata dalla deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 106/97) e dalla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997;
- Vista la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione n. 108/97) concernente la definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- Vista la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998, concernente il riconoscimento del contributo costi energia per l’utilizzo nelle centrali termoelettriche di rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali;

- Ritenuto che sia opportuno modificare alcune disposizioni previste dalla deliberazione n. 70/97, così come modificata ed integrata dalle soprarichiamate deliberazioni dell'Autorità, nonché dalla deliberazione n. 108/97, al fine di semplificarne l'applicazione e di comprendervi casi la cui definizione dovrebbe essere altrimenti rinviata anche a provvedimenti a carattere individuale;

DELIBERA:

Art. 1

Soppressione dell'art. 6, comma 6.14, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97

L'art. 6, comma 6.14, della deliberazione n. 70/97, così come modificato dall'art. 2 della deliberazione n. 106/97, è soppresso.

Art. 2

Modifiche della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e conseguente modifica della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97

1 All'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 70/97, dopo le parole “fonti rinnovabili e assimilate” sono aggiunte le parole seguenti:
“al netto della quota convenzionalmente a carico del conto costi energia, fissata ai sensi del comma 6.12”.

2 L'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n.70/97 è sostituito dal seguente:
“La Cassa Conguaglio Settore Elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice, distributrice-acquirente o importatrice un contributo bimestrale determinato come somma algebrica degli addendi Ca e Cb di seguito definiti:

a) l'addendo Ca è calcolato come:

$$Ca = Qt^{\circ} \times Ct + Qm^{\circ} \times Cm + Qr^{\circ} \times Ct$$

dove:

Qt[°] (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Qm[°] (in kWh) è la quantità media di energia elettrica importata dall'impresa importatrice nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Qr[°] (in kWh) è la quantità media, nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ceduta all'impresa distributrice-acquirente, nonché di nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della medesima legge ed immessa nella rete pubblica

dall'impresa produttrice-distributrice, come dichiarata dall'impresa alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

Ct e Cm per il bimestre considerato sono definiti ai commi 6.5 e 6.6;

b) l'addendo Cb può assumere valori positivi o negativi calcolati come:

$$Cb = ((Qt + Qm + Qi + Qr) - (Qt^\circ + Qm^\circ + Qi^\circ + Qr^\circ)) \times PB \times (1 - Perdite),$$

dove:

Qi° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti idroelettrici e geotermoelettrici diversi da quelli di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dall'impresa alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico;

PB (in L/kWh) è il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza;

Perdite denota la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, assunta pari a 0,065;

e, per lo stesso bimestre:

Qt (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

Qm (in kWh) è la quantità di energia elettrica importata dall'impresa importatrice;

Qi (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa produttrice-distributrice con impianti idroelettrici e geotermoelettrici diversi da quelli di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Qr (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ceduta all'impresa distributrice-acquirente, nonché di nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della medesima legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice.”

3 L'art. 6, comma 6.12, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

“All'energia elettrica prodotta con impianti di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e ceduta all'impresa distributrice-acquirente e alla nuova energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) con impianti di cui all'art. 22 della stessa legge ed immessa nella rete pubblica dall'impresa produttrice-distributrice, viene attribuita convenzionalmente una quota dei contributi di cui al comma 6.11 pari a $Qr^\circ \times Ct + (Qr - Qr^\circ) \times PB \times (1 - Perdite)$.”

4 Il primo periodo, ricompreso tra le parole “Per gli impianti” e le parole “esercizio dell'impianto”, del primo capoverso dell'art. 6, comma 6.13, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:

“Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da più di un anno ma meno di tre anni, i parametri Qt° e Qi° sono pari alla media delle quantità di energia elettrica prodotta nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, utilizzando a questo fine, per i bimestri antecedenti l'entrata in esercizio dell'impianto, i valori dei parametri Qt°

e Q_i° relativi al primo anno di esercizio, fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dal presente comma.”

Nell'ultimo capoverso dell'art. 6, comma 6.13, della deliberazione n. 70/97, le parole “anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma” sono sostituite dalle parole “agli impianti”.

5 L'art. 6, comma 6.17, della deliberazione n. 70/97 è sostituito dal seguente:
“In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.16, le imprese distributrici possono trattenere, a titolo di acconto sui contributi spettanti per ciascun bimestre, un importo pari al minor valore tra:

$$0,95 \times Ca$$
$$0,95 \times Ca + Ct \times ((Qt + Qm + Qi + Qr) - (Qt^\circ + Qm^\circ + Qi^\circ + Qr^\circ)).”$$

6 All'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 108/97, dopo le parole “deliberazione dell'Autorità n. 70/97” sono aggiunte le parole seguenti:
“al netto della quota convenzionalmente fissata ai sensi del comma 6.12 della medesima deliberazione, posta a carico del conto costi energia.”

Art. 3

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (V_t) di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili sui mercati internazionali, di cui all'allegato 1 alla stessa deliberazione, riferito al periodo febbraio – maggio 1998, è fissato pari a 20,169 L/Mcal.

Art. 4

Aggiornamento della tariffa elettrica

Le aliquote delle componenti A1 e A3 e della parte B della tariffa elettrica sono aggiornate come indicato nelle tabelle 1 e 3 allegate, che sostituiscono le corrispondenti tabelle della deliberazione n. 70/97.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

L'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dall'1 luglio 1998.

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4 della deliberazione n. 70/97

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>	<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>
BASSA TENSIONE			
1) Fornitura per usi domestici			
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,9	20,2	40,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	39,5	76,9	116,4
2) Forniture per usi agricoli	31,4	53,3	84,7
3) Altri usi	33,4	57,3	90,7
MEDIA TENSIONE			
4) Tutti gli usi	25,4	38,8	64,2
ALTA TENSIONE			
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	22,5	37,2	59,7
6) Alluminio primario	7,1	6,1	13,2
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,1	3,6	8,7

Valori in L/kWh

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A

<i>Classi di utenza</i>	<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A3bis</i>
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	10,1	1,5	8,3	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	28,1	1,6	9,8	7,0
2) Forniture per usi agricoli	20,6	1,6	9,2	7,0
3) Altri usi	22,3	1,7	9,4	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	15,9	1,4	8,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	15,1	1,1	6,3	4,8
6) Alluminio primario	2,3	2,2	2,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	1,6	1,1	2,4	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0	-	2,3

Valori in L/kWh

Milano, 24 giugno 1998

Il Presidente: P.Ranci